



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Complectens Constitutiones Benedicti XIV. ab Anno 1746. usque ad
Annum 1749

Luxemburgi, 1753

VI. Nova methodus servanda in conficiendis, retinendisque rationibus
proventuum, & expensarum Camerae Apostolicæ. 18. Aprilis.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74761](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74761)

VI.

Nova Methodus servanda in conficiendis, retinendisque rationibus proventuum, & expensarum Camera Apostolica.

BENEDICTUS EPISCOPUS,

Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pontifex pro
recta Erarii
Camera
Apostolica
administra-
tione plura
constituit in
Schedula
Motus prop-
rii. quz
inferitur.

APOSTOLICÆ Sedis Erarium dispensationi Nostræ conceditum, ad Dei gloriam, ad subiecti Populi utilitates & commoda, ad Ecclesiasticæ Ditionis securitatem dignitatemque, provida diligentia administrari, ejusque rationes non Nostris solum, sed futuris etiam perpetuis temporibus, re-ffissimo aequè ac perspicuo ordine confici & retineri cupientes; assiduo sex ferme annorum studio, plura cogitare, consulere, deliberare, &, quas utiliter expedire judicavimus, multas Ordinationes & Leges statuere, atque ad exitum perducere non destimus, quæ latè ac distinctè explicata, & opportunis statutis atque decretis respectivè a Nobis sancita sunt in Scheda Nostræ motus proprii die xviii. mensis Martii recens elapsi Nostræ manu signata, die vobè xxiiij. dicti mensis in Plena Camera exhibitæ & presentata, deinde in sequenti Camera diei xxviiij. ejusdem mensis in executionem Decreti dictæ Plenæ Camera, ac Constitutionis felic. record. Pii Papæ IV. Prædecessoris Nostræ de registrandis, admittis, & in Libro Signaturarum Nostrarum in athis dilecti Filii Felicis Antonii Pauletti unius ex prædictæ Camera Apostolicæ Secretariis & Cancellariis existente, folio 39. & sequentibus, registrata; quæ est tenoris sequentis, videlicet:

Tenore del
Moto prop-
rio.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Proemio.

Altri Sommi
Pontifici
hanno fatte
varie dispo-
sizioni circa
il tenere la
Scrittura
nella Compu-
tistaria Cam-
erale.

1. Benche da molti dei Romani Pontifici Nostræ Prædecessori, e specialmente da Pio IV., Urbano VIII., e Clemente XII. di felic. ricord. sia stato altre volte considerato, niuna cosa essere tanto necessaria per la buona direzione, ed amministrazione dell'Erario Pontificio, dalla quale in gran parte dipende la felicità de' Sudditi, e la pubblica salvezza, quanto che le rendite e spese della Camera Apostolica, si ordinarie, che straordinarie, venissero di anno in anno con ordine e chiarezza fedelmente scritte o bilanciate ne' Libri di essa Camera, e sopra ciò sieno stati da' medesimi dati diversi ordini e provvedimenti, come apparisce dalla Bolla di Pio IV., che incomincia: *Cum inter ceteras*, del primo Novembre 1564., dal Chirografo segnato da Urbano VIII. li 30. Marzo 1627., e da altra Bolla di Clemente XII., che incomincia: *Ad circumspèctam*, delli 14. Luglio 1735.

Nulladime-
no fin ora
non s'era
conseguito il
fine d'avere
un' esatto
Bilancio.

2. Nondimeno perche l'esperienza ha dappoi dimostrato, che per lo mezzo de' suddetti provvedimenti non si era giammai conseguito il fine, per lo quale erano stati fatti: Cosicchè per mancanza di buona, e regolata Scrittura non era stato a Noi possibile, per qualunque premura ne facemmo nel primo e secondo anno del Nostræ Pontificato, avere lo stato de' nostro Erario, e molto meno alcun'altro Conto particolare, e subalterno, trovandosi questi o trascurati del tutto, oppure non bilanciati, com'apparisce dai vecchi Libri, che ancor oggi esistono in Computistaria.

I.
Determina-

3. Quindi è, che essendoci fermamente determinati di venire una volta a capo di quest'im-

portantissimo affare, anche a fronte di tutte le difficoltà, che ci venivano proposte; in mezzo a tante altre gravissime cure del nostro Pontificato, risolvemmo in primo luogo di dare un nuovo, e miglior sistema alla Depositaria Generale della Camera, e della nostra Tesoreria segreta, come pure alle altre Depositarie de' Monti, quali in passato solevano concedersi alli Tesorieri delle Provincie, o ad altri Appaltatori Camerali; E perciò col parere, e consiglio di una Congregazione particolare da Noi deputata facemmo nel di 2. Agosto 1743. trasportare al nostro Monte di Pietà di Roma la suddetta Depositaria generale, e Tesoreria segreta, in sequela di un Chirografo speciale da Noi segnato il di 31. del precedente Luglio, nel quale inoltre prescrivemmo diverse Regole, & Ordinanze per la buona amministrazione delle medesime, come da detto Chirografo, al quale vogliamo debba averfi sempre l'opportuna relazione.

4. Dappoi con altra Cedola di nostro Moto proprio delli 4. Dicembre del medesimo anno 1743. ordinammo, che alla detta Depositaria Generale non solo restassero, come prima unite le Depositarie de' Monti chiamati delle Dogane, e della Zucca, ma inoltre che alla medesima parimente si unissero tutte le altre Depositarie de' Monti Camerali non Vacabili, che in quel tempo trovavansi concesse alli suddetti Appaltatori, e Tesorieri di Provincie, di mano in mano, che andassero terminando le rispettive loro concessioni, come distintamente risulta dalla predetta nostra Cedola, a cui vogliamo similmente, che si abbia sempre condegnata relazione.

5. Indi assumendo la scabrosa, e difficile impresa della Scrittura, e Computistaria Camerale tentata più volte indarno da' Nostræ Prædecessori, & essendo altronde informati dell' idoneità, & esperienza di Francesco Simonetti Computista in quel tempo della nostra Dataria, lo incaricammo di formare un nuovo Piano, o sia un nuovo Sistema, e metodo di Scrittura, quale dopo essere stato da esso formato, fu da Noi abbracciato col consiglio di Persone intelligenti, & esperte; E similmente furono approvate, e di Nostra propria mano sottoscritte il di 14. Novembre di detto anno alcune risoluzioni preliminari prese in più Congressi sopra ciò tenuti dalli Reverendissimi Cardinali Gentili, e Valenti, con Monsignor Mesmeri nostro Tesoriere Generale, Monsignor Rubini Commissario parimente Generale della nostra Camera, & esso Francesco Simonetti, come più ampiamente apparisce dai Fogli di dette risoluzioni esibiti negli Atti del Castellani Segretario di Camera li 20. del medesimo Novembre del tenore, come siegue: *Nel Congresso tenuto avanti l'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Gentili li 10. Novembre 1743. coll' intervento di Monsignor Mesmeri Tesoriere Generale di Nostræ Signore, di Monsignor Rubini Commissario dello Rev. Camera, e di Francesco Simonetti deputato al nuovo Impianto della Scrittura, e regolamento della Computistaria Camerale, furono proposti, e risolti li seguenti Punti concernenti il detto nuovo regolamento, colla riserva però dell' approvazione di Nostræ Signore: Primo. Per togliere il gran giro delle partite, e la confusione della Scrittura è stato proposto, che le Regaglie Camerali di Ducato uno, e mezzo per ogni scudi cento di moneta, e le altre in Cere, Zuccari &c. altre volte assegnate a Signori Chierici di Camera, e da poi nella soppressione della venalità di essi applicate alla stessa Camera, che presentemente si esigono da due Esattori a tal' effetto deputati, si debbano tutte unire alle Risposte de' Censi, o siano affitti, da principiarsi dall' anno cadente, e così sempre continuare in avvenire in tutti l'Instrumenti d' Affitti, che si stipoleranno. Da ciò ne*

zione di No-
stro Signore
per conse-
guire tal fine:
col dare nuo-
vo sistema alla
Depositaria
Camera-
le.

II.
Determina-
zione, coll'
Unione delle
Depositarie
de' Monti.

III.
Col dar' or-
dine di fare
un nuovo re-
golamento
del modo di
tenere la
Scrittura: il
che eseguito
dal Simonetti,
fu da Sua
Santità ap-
provato.

IV.
Circa l'ap-
provazione
d'alcune re-
soluzioni
preliminari
confidate
in una Con-
gregazione
Particolare.

Prima riso-
luzione pre-
liminare in-
torno alle Re-
gaglie Came-
rali.

risulterà

risulterà in primo luogo il risparmio delle provvisioni; che si pagano alli suddetti Esattori, che l'esigono; Secondariamente resterà più breve la Scrittura; E finalmente si rileverà il giusto fruttato di ciascun Provento, & Affitto. Quando da Nostro Signore resti approvata la detta risoluzione, nell'atto dell'esecuzione, si è proposto, similmente coll'approvazione di Nostro Signore, di assegnare agli odierni Partecipanti di una porzione di dette Regalie la rata, che dal raguglio di un decennio apparirà, che li medesimi abbiano partecipato, da fissarsi a ciascuno di essi Partecipanti dal primo Gennaio 1744., e così sempre continuare in avvenire di anno in anno, in vigore di una Tabella da dirigerli alla Depositaria della Camera, & essendosi formato il detto Scandaglio, ne risultano le seguenti partecipazioni, cioè: A Monsignor Governatore ogni anno scudi 2000.: A Monsignor Avvocato Fiscale scudi 1200.: A Monsignor Commissario della Camera scudi 1200.: A Monsignor Fiscale scudi 1200.: A Monsignor Avvocato de' Poveri scudi 1200.: A Computista de' Spogli scudi 100. 50.: Secondo. Nel proseguire il Piano della suddetta Scrittura si trova, che ne' Istromenti d'alcuni Appalti restano assegnate alli medesimi Appaltatori alcune Entrate, e Proventi, che per la loro insufficienza, o deficienza gli si bonifica l'importo: si è pensato, quando venga approvato da nostro Signore, di diminuire il Censo a proporzione della bonificata, e sgravj certi, che si fanno ogni anno alli medesimi Appaltatori, e remediare a questo disordine, il quale non solo confonde la Scrittura, ma toglie ancora la verità della giusta rendita di ciascun Appalto: Terzo. Nel proseguire similmente il suddetto Piano si trova, che in compenso del Censo, che pagano li Tesorieri delle Provincie, oltre alcun' Entrate incerte di quella Provincia, che gli si assegnano in corrispettività di detto censo, gli restano assegnate ancora l'esazioni di alcuni Dazj, e Pesi Camerali, che si pagano dalle Comunità di ciascuna Provincia, oltre altre esazioni assegnategli ad esigere da altri Appaltatori similmente in corrispettività del Censo; Si è pensato che, quando venga approvato da Nostro Signore, verrebbe molto bene di levare dal Censo li detti Dazj, e Pesi Camerali, siccome ancora ogn'altra esazione, e dare tutto in esigenza al Tesoriere, a similitudine delle altre Tasse Camerali, che similmente si pagano dalle Comunità, che già si esigono da essi Tesorieri, coll' istesse condizioni però, che porta l'Istromento; Da ciò ne risulterà in primo luogo, che resterà separato il certo dall'incerto, mentre sotto il titolo del Censo resteranno solamente assegnate le rendite incerte di quella Provincia, che sogliono affittarsi per un sacco d'ossa, e resteranno sotto il titolo di esazioni quelle rendite certe consistenti nell'eseggenze de' Dazj Camerali, ed altro, di cui il Tesoriere è tenuto renderne conto a parte, e corrispondere alla Camera quell'istessa somma, che gli si dà in esigenza; ne risulterà ancora una maggior chiarezza nella Scrittura, quando in essi li suddetti Dazj, e Pesi Camerali saranno regolati nella stessa guisa, che sono regolate tutte le altre Tasse, nelli Conti particolari delle quali restano individuate tutte le Comunità tassate: Per la pronta esecuzione de' suddetti tre Punti, quando venghino approvati da Nostro Signore, si è pensato di venire alla moderazione de' Istromenti con un picciolo Istromento di dichiarazione per quello solo riguarda li suddetti tre Capiti, colle facultà necessarie, ed opportune a Monsignor Tesoriere per il detto effetto, il che potrà facilmente eseguirsi, mentre non porta alcun pregiudizio, nè fa alcuna alterazione nè per la Camera, nè per l'Appaltatore. In sequela di detti nuovi Istromenti di dichiarazione si è pensato essere necessario di rinnovare ancora tutte le Tabelle cogli Appaltatori non solo per uniformarsi alli detti nuovi Istromenti, ma anche per correggere alcune

altre partite, che hanno necessità di correzione; l'esecuzione di quanto sopra si è detto, per quello riguarda la rinnovazione delle Tabelle, si è stabilito, che debbano farsi da Francesco Simonetti, da sottoscrivere poi, ed approvarsi da Monsignor Tesoriere, e Monsignor Commissario; Per quello poi riguarda l'unione delle Regalie al Censo, da conteggiarsi intieramente sul piede presente, e la diminuzione del detto Censo da farsi, dopo conteggiate le dette Regalie, tanto per li buonificati, e sgravj, che non si faranno più agli Appaltatori, quanto per l'esigenza de' Pesi Camerali: ed altro, che dovrà porsi a parte, si è stabilito, che tutto il detto Conteggio debba farsi dal detto Simonetti colle sue dimostrazioni, da riconoscersi da Monsignor Commissario, e da poi, approvate che siano da Monsignor Tesoriere, se ne stipoli il nuovo Istromento di dichiarazione, o sia moderazione: Quarto. Si trova finalmente, che li Appalti Camerali scadono in diversi tempi dell'anno, e fuori dell'ordine della loro giusta scadenza; e ciò che fa maggior confusione è, che alcuni Proventi, non ostante che siano affittati tutti ad un medesimo Tesoriere, o Appaltatore, tuttavia scadono similmente in diversi tempi, e fuori del suo buon'ordine: questo disordine causa moltissimi sconcerti, non solo alla Computistaria, ma anche alli medesimi Appaltatori, mentre, rispetto alla Computistaria, gli toglie il modo di poter dare in fine dell'anno il giusto fruttato di tutti li Proventi, ed Entrate Camerali di quell'anno per causa della già detta diversità de' tempi, conforme ancora confonde il Bilancio da farsi dalla detta Computistaria di tutti li Debitori, e Creditori, li quali per causa della detta scadenza fuori d'ordine accade, che la maggior parte de' Debitori appariscono Creditori; Rispetto poi agli Appaltatori, perche le scadenze seguono fuor di tempo, e nel mezzo delle raccolte, ne succedono ordinariamente delle liti tra l'Appaltatore, che esce, e quello, ch'entra. Per rimedio di questo disordine, quando venga approvato da Nostro Signore, si è proposto, che in primo luogo la Santità Sua si degni di dare a Monsignor Tesoriere tutte le facultà necessarie, ed opportune di poter prorogare, o diminuire li Appalti, per farli scader alla giusta scadenza, secondo che porta la qualità dell'Appalto, ed intanto il suddetto Simonetti, coll' assistenza dell' Eminentissimo Signor Cardinal Gentili, procurri di concordare cogli Appaltatori o la proroga, o la diminuzione del tempo, come si è detto di sopra; secondariamente per quelli, che si faranno potuti concordare senza pregiudizio della Camera, nè dell' Appaltatore, Monsignor Tesoriere ne faccia stipolare Istromento relativo al primo, rispetto alli patiti, e condizioni; E finalmente per quelli, che non gli riuscirà poter concordare coll' odierni Appaltatori, si dovranno lasciare nella scadenza, che sono, con che però nella rinnovazione di essi Appalti si debbano allora accomodare le giuste scadenze de' tempi, con prorogare, o diminuire la scadenza, ed il tempo dell' Appalto: Quinto. Per agevolare sempre più la Scrittura si è pensato esser necessario, che Nostro Signore ordini con suo Chirografo, che tutti li Tesorieri, ed Appaltatori, che hanno obbligo di pagare le Tabelle, siano obbligati di semestrale in semestrale, cioè nel primo semestrale, dentro il termine di due mesi, di mandare tutte le giustificazioni de' pagamenti fatti alli descritti in quella Tabella, e dalla Computistaria gli se ne dovrà fare la ricevuta, o sia fede di credito, per dargliene credito ne' loro Conti, e nel secondo semestrale dentro il termine di tre mesi di mandare le altre giustificazioni de' pagamenti fatti, come sopra, unitamente col Conto intiero di tutto l'anno, per fargli il solito saldo, e così continuare di anno in anno, e rispetto alle ordinazioni straordinarie dovranno fare lo stesso, con fargliene però il mandato di rimborso, da rilasciarsi in conto dell' Appalto: che tutti li Artisti siano similmente obbligati, terminato

Seconda, del bonifico agli Appaltatori d'alcuni proventi loro assegnati.

Terza, circa l'esazioni d'alcuni Dazj &c. com. nelle all' Tesorieri delle Provincie.

Modo d'eseguire queste tre risoluzioni preliminari con la rinnovazione anche delle Tabelle.

Quarta, circa la scadenza degli Appalti, e loro Censi.

Quinta, circa il rendimento de' Conti degli Appaltatori, e Tesorieri.

l'anno a Dicembre, di consegnare in Computistaria i loro Conti dentro il mese di Gennaio dell'anno seguente; e per quelli Conti, che si sagliono tassare dagli Architetti, siano obbligati consegnarli in detto mese di Gennaio alli Misuratori della Camera, o siano Architetti, li quali poi siano obbligati di consegnare li medesimi Conti in Computistaria dentro il mese di Febraro tarati, ed aggiustati del tutto. Per la più pronta esecuzione, rispetto agli Appaltatori, passati li termini come sopra limitati, dovranno gravarsi della gravatoria di un tanto il giorno, sin all'esibizione de' Conti, da applicarsi a qualche Luogo Pio, da destinarsi presentemente da Nostro Signore, la quale non possa assolversi nè da Monsignor Tesoriere, nè da verun'altro; e rispetto agli Artifici, non portando li Conti nel termine come sopra prescritto, che non gli si paghino nè in tutto, nè in parte sin'all'anno seguente, col default di un cinque per cento da applicarsi, come sopra; E rispetto alli Misuratori della Camera, sotto pena per il primo mese della perdita di tre mesi della loro provvisione, da applicarsi, come sopra, e dopo il decorso di un mese, chi non avesse esibiti li Conti, che deve, sotto pena della privazione della Carica, e tutto ciò per avere in pronto in fine d'anno l'occorrente, che bisogna per la Scrittura, per poter dare al Principe Supremo con tutta la prontezza il Bilancio dell'anno, che scade, e togliere il disordine della longaggine de' Tesorieri, ed Artifici nel dare li loro Conti, che ritardano il divisato Bilancio: Setto: Dovendosi secondo il nuovo Piano, o regolamento, unire le tre Computistarie della Camera in una sola Computistaria, nella quale non solo dovranno continuamente andare li Giovani ad operare, ma anche dovranno in essa trasportarsi tutti li Credenzioni, Libri Mastri, Protocolli, ed altre Scritture concernenti; l'interesse dell'Azenda del Principato presentemente sparse, e divise in tutte le Computistarie: Si è perciò pensato di provvedere, che siccome per il primo Gennaio dell'anno venturo si dovrà dar principio ad eseguire il detto nuovo Piano, e regolamento della Computistaria a forma del nuovo Impianto, che per quel tempo si spera compiuto; ond'è precisa necessità, che per detto tempo si trovi in ordine una Casa, dove dovrà collocarsi la Computistaria, e nella quale, occorrendo, possa esservi ancora l'abitazione per chi dovrà sovrintendere alla medesima; quando dunque resti approvato da Nostro Signore è stato scelto per sito più comodo il sito di Monte Citorio, ed è stata data l'incumbenza al suddetto Simonetti, perche in detto sito procuri di trovare una Casa sufficiente per tutto il comodo sudetto, e quando Monsignor Tesoriere l'averà approvata, possa anche stabilirla colla maggior sollecitudine possibile: „ Abbiamo letto, e „ considerato quanto si contiene in questi Fogli, quali approviamo in tutto, e per tutto, „ commettendo al Signor Cardinal Gentili, „ che se l'intenda con Monsignor Tesoriere „ per l'esecuzione, estensione de' Chirografi, „ ed ogn'altra cosa opportuna, e necessaria per la detta esecuzione; e non vedendo ne' fogli indicato l'esame, e revisione de' Conti delle „ Regalie consegnate per lo passato al Depositario Generale, ordiniamo a Monsignor „ Tesoriere, che badi, & invigili al detto „ esame, e revisione: 14. Novembre 1743. : „ BENEDICTUS PP. XIV.

6. Segnammo in fine sotto il giorno 31. Dicembre 1743. altro special Chirografo diretto al sunnominato Monsignor Mesmeri Tesoriere, nel quale sopprimendo le tre Soprintendenze de' Procuratori di Collegio già istituite da Clemente XII. con detta sua Bolla de' 14. Luglio 1735., ordinammo, che in avvenire, le tre Computistarie Camerali si unissero, e riducessero ad una sola, & in un sol luogo, e sotto un sol Capo, e Computista Generale, da deputarsi da Noi, e nostri Successori pro tem-

pore, con dividere, e regolare la Scrittura de' Conti appartenenti alla Camera, in diversi Libri ivi distintamente enunciati, & espressi: Ed in sequela di ciò commettemmo al suddetto Francesco Simonetti di por mano all'Opera, secondo il sudetto nuovo Piano, col titolo di Pro-Computista Generale della Camera, e prescrivemmo altre regole, e provvedimenti tanto in rapporto alli tre Procuratori, di Collegio, che possedevano le tre sopresse Soprintendenze, quanto rispetto alli Scritturali, e Giovani della nuova Computistaria, loro provvisioni, ed emolumenti, come in esso Chirografo, a cui pure vogliamo debba sempre averli l'opportuna relazione.

7. Oggi dunque essendo già stata in esecuzione de' suddetti nostri ordini trasportata al Monte di Pietà fin sotto li 2. Agosto 1743. la Depositaria Generale della Camera colla nostra Tesoreria segreta, & ad essa unite di tempo in tempo, che sono andate terminando le Depositarie de' Monti, alla riserva delle due sole del Monte San Pietro quinta, e del Monte Riformato senza erezione, per non essere per anche scadute le loro concessioni: & essendo stati pur anche dal più volte nominato Francesco Simonetti con la benedizione di Dio, e con la indefessa, e continua applicazione di mesi ventidui, impiantati, e scritturati con felicità, e chiarezza, e secondo la divisione prescritta in detto Chirografo del 31. Dicembre 1743. tutti li Conti appartenenti alla nostra Camera, bilanciati, e saldati quelli, che restavano in gran numero da saldarsi, e pareggiarsi; e finalmente formato il Bilancio generale a tutto il decorso anno 1744. e quello a Noi presentato nei primi giorni di Novembre prossimo passato con pienissima nostra soddisfazione.

8. Affinche in avvenire non più si trascuri un'Opera così necessaria per il buon governo del Principato, e de' Sudditi, giacchè senza la scorta di una Scrittura ben distinta, e regolata si rende del tutto impossibile, come in fatti sin'ora è stato non meno a Noi, che a' nostri Predecessori, appunto per mancanza di detta Scrittura, il pensare da doverlo o alla riforma, e diminuzione di quelle spese, che possono essere o del tutto inutili, o in gran parte superiori al bisogno, oppure all'accrescimento delle pubbliche rendite, non già con imporre nuove perpetue Gabelle, dalle quali anche nelle maggiori angustie siamo stati, e saremo sempre alienissimi, ma bensì con facilitare, e migliorare il commercio tanto interno, quanto esterno del nostro Stato.

9. Colla presente Cedola, nella quale vogliamo, che si abbia per inserito, e di parola in parola registrato lo intiero tenore del Chirografo sopra il trasporto della Depositaria generale, e della nostra Tesoreria segreta al Monte di Pietà, della Cedola di Moto proprio intorno all'unione de' Monti, e trasporto delle Depositarie degli altri Monti Camerali dopo la terminazione delle loro rispettive concessioni, da farsi al Monte di Pietà, dell'altro nostro Chirografo del 31. Dicembre 1743. circa la soppressione delle tre Soprintendenze delle Computistaria, e la riduzione ad una sola Computistaria, della sudetta Bolla di Pio IV. dell'anno 1564. del Chirografo d'Urbano VIII. dell'anno 1627. dell'altra Bolla di Clemente XII. dell'anno 1735., e di altro qualunque Chirografo, Moto proprio, Ordini, Regolamento, Editto, e Costituzione di qualunque nostro Predecessore, Cardinali Camerlenghi, Tesorieri generali, Chierici di Camera, e di altro chicchessia, alli quali tutti, e singolo, e specialmente l'accennata Costituzione Clementina, quanto all'erezione, & istituzione delle Tre Soprintendenze alle Computistarie della nostra Camera, &

Setta. circa l'Unione in una sola Computistaria, e sito.

Approvazione di tali risoluzioni preliminari.

Successivamente furono sopresse le Soprintendenze, e ridotte le Computistarie ad una, sotto un sol Capo.

Dopo l'esecuzione di tali Ordinanze, fu fatto il Bilancio a tutto il 1744.

Con ciò si darà adito alla riforma delle spese, ed al sollievo de' Sudditi.

Si deroga alle disposizioni contrarie per osservanza delle predette Ordinanze; quali si confermano di Moto proprio, ed in forma specifica.

in tutte le altre parti, che possono, o potessero essere in qualunque modo ripugnanti, e contrarie a quanto disponiamo nella presente nostra Cedola, colla pienezza della nostra Apostolica Potestà in forma amplissima deroghiamo, e quelli, e quella in dette sole parti cassamo, & annulliamo. Di nostro Moto proprio, certa scienza, e matura deliberazione d'animo, e pienezza di detta nostra Potestà approviamo in primo luogo, e confermiamo la disposizione dell'indicato nostro Chirografo delli 31. Luglio 1743. le risoluzioni in esso inserite, la Cedola di Moto proprio in data li 4. Dicembre detto anno sopra l'unione, e trasporto di tutte le Depositarie de' Monti, come pure li preinserti Fogli; e finalmente l'altro nostro Chirografo segnato li 31. Dicembre dello stesso anno circa la soppressione delle tre Soprintendenze, e la riduzione delle tre Computistarie ad una solamente, e tutte, e singole cose in essi concedute, riferite, & espresse, & in sequela di simile generale conferma approviamo, e confermiamo ancora in particolare il trasporto già fatto al nostro Monte di Pietà di Roma della Depositaria generale della Camera, e della nostra Tesoreria Segreta, come pure l'unione già seguita alla medesima Depositaria generale di tutte le Depositarie de Monti, volendo, & ordinando, che similmente alla medesima si uniscano le altre due mancanti Depositarie di S. Pietro quinta, e Ristorato terza erezione, subito, che termineranno le concessioni di esse rispettivamente fatte a Francesco Maria Degola Appaltatore di Castro, e Ronciglione, e Francesco Saverio Leonori Tesoriero della Marca, e che puntualmente si osservino tutte, e singole altre Ordinanze contenute nelli preindicati nostri Chirografo dei 31. Luglio, e Moto proprio delli 4. Dicembre 1743. Per più facile esecuzione delle quali vogliamo, e comandiamo colla presente, che per comodo di dette Depositarie si debbano da Monsignor Tesoriere accrescere altre due, o tre Stanze, oltre le già assegnate, quando però succederà il caso d'unirsi alla medesima le sudette Depositarie degli altri due Monti, e che inoltre debba il medesimo destinare con pubblica Notificazione due giorni di ciascuna Settimana per li soli Esattori, quali hanno incombenze di molteplicità di esazioni de' frutti de' medesimi Monti, lasciando gli altri in servizio de' Particolari, affinché con questa separazione di giorni si tolga ogni confusione, e tumulto de' Concorrenti, e cessi affatto l'abuso già vietato con speciale Editto, che per esigere i frutti de' Monti sia veruno obbligato a pagare cosa alcuna per prender luogo prima degli altri.

10. Rispetto poi alla nuova Computistaria approvando similmente, e pienamente confermando tutte le nominate precedenti nostre disposizioni intorno alla medesima Computistaria, suo metodo, e regolamento, come sopra emanate, e volendo Noi precisamente, & efficacemente, che in avvenire si continui, e professi la Scrittura Camerale nella medesima forma, e maniera, e con lo stesso metodo, e sistema, con il quale è stata impiantata, e regolata a tutto il sudetto anno 1744. dall'anzidetto Francesco Simonetti, come che fondata su le più giuste, e vere regole della Professione: Ordiniamo a tal fine, e comandiamo, che a tenore de' i preinserti Fogli di nostra propria mano approvati, e sottoscritti, e di detto nostro Chirografo delli 31. Dicembre 1743. la Computistaria della Camera sia una sola, e tutta unita in un luogo, come stà presentemente nella Piazza di Monte Citorio sotto la direzione, e governo di un solo Computista generale, da deputarsi dal Romano Pontefice: pro tempore, come

in fatti Noi abbiamo già deputato, e eletto il più volte Nominato Francesco Simonetti coll' annua provisione; comodo di abitazione presso di essa Computistaria; & altri emolumenti distintamente espressi in un Breve da Noi spedito li 13. Gennaio del corrente anno 1746.

11. Dovrà per tanto il sudetto Francesco Simonetti odierno Computista, e tutti li altri di lui Successori ritenere nella Computistaria generale della Camera li seguenti Libri Maftri, e loro Libri subalterni nella forma, che presentemente sono, cioè un *Libro Mastro generale* chiamato di *Roma*, nel quale non solamente sieno scritturati tutti li Appalti, e Proventi di Roma, e tutti li Depositi, e pagamenti, che si faranno nella Depositaria generale, con più le rendite d'Avignone, ma inoltre venga ancora riportato il netto di tutti li altri Libri Maftri qui sotto notati. E per buon regolamento di questo Libro Mastro generale di Roma dovranno similmente tenersi li seguenti Libri subalterni, cioè: Saldo de Conti: Entrata, ed Uscita corrente della Depositaria: Entrata, ed Uscita della Tesoreria segreta: Entrata, ed Uscita dell'Aggiunta de' Monti: Registro dell' Ordinazioni di Roma, e suo Distretto: Registro de' Mandati, che dalla Computistaria si spediscono alla Depositaria: Registro de' Mandati, che si spediscono da' Tribunali alla Depositaria: Registro de' Mandati, che si spediscono sopra l'Aggiunta de' Monti: Registro de' Mandati, che si spediscono al Monte di Pietà, e Banco di San Spirito: E finalmente il Rincontro di detto Monte, e Banco.

12. Per le Soldatesche, e Milizie dovrà tenersi altro *Libro Mastro* chiamato delle *Soldatesche*; nel quale oltre tutte le Guardie, e Soldatesche di Roma faranno scritturate le spese di tutte le Fortezze, e Torri del nostro Stato Ecclesiastico, le spese di tutti li Presidj del medesimo nostro Stato, tra' quali quelli di Ferrara, Port'Urbano, Avignone, & altri; le spese delle Galere, & ogn'altra cosa che appartenga alle Milizie, con li seguenti Libri subalterni, cioè: Entrata, & Uscita della Depositaria generale per il Conto delle Soldatesche: Registro de' mandati, che dalla Computistaria si spediscono alla Depositaria: Registro delli ordini, che si spediscono per fuori di Roma, e delle lettere di ordinazioni: Ruolli di tutte le Milizie di Roma.

13. Per la Provincia della *Marca*, *Stato di Urbino*, e *Stato di Camerino* dovrà tenersi altro Libro Mastro, come pure dovrà tenersi un' altro similmente Mastro per le due Legazioni di *Bologna*, e *Ferrara*, e per il *Ducato di Benevento*, con li seguenti Libri subalterni per ambedue detti Libri Maftri, cioè: Saldo de' Conti: Registro d'Ordini, e lettere di Ordinazioni.

14. Altro Libro Mastro dovrà tenersi per la Provincia dell'*Umbria*, e *Ducato di Spoleto*, & altro per la Provincia del *Patrimonio*, e *Stato di Castro*, e *Ronciglione*, colli seguenti Libri subalterni per servizio di ambedue, cioè: Saldo de' Conti: Registro d'ordini, e lettere di ordinazioni.

15. Così pure per la Provincia di *Romagna* dovrà tenersi il suo Libro Mastro, e altro per la Provincia di *Marittima*, e *Campagna*, *Lazio*, e *Sabina*, colli medesimi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti, registro d'Ordini, e Lettere di ordinazioni.

16. In oltre dovrà tenersi un Libro Mastro de' *Monti Camerali*, nel quale sieno scritturati tutti li luoghi de' Monti Camerali non vacabili, non solo per il debito in forte, ch'hà la nostra Camera, ma ancora per il debito de' frutti si correnti, che arretrati. Di più tutte le aggiunte, & esazioni di essi Monti, e finalmente

Inoltre stabilisce l'ordine ed il contenuto de' Libri Maftri, e subalterni della Computistaria. Primo Libro Mastro generale detto di Roma.

Secondo Libro Mastro detto delle Soldatesche.

Terzo Libro Mastro detto della Marca, Stato d'Urbino, e Camerino.

Quarto: Delle Legazioni di Bologna, Ferrara, e Ducato di Benevento.

Quinto Libro Mastro: Dell'Umbria &c.

Sesto: Del Patrimonio &c.

Settimo: Libro Mastro: Di Romagna.

Ottava: Di Marittima, e Campagna, Lazio, e Sabina.

Nono Libro Mastro: De Monti Camerali.

Si prescrive anchel'Unione dell'altre Depositarie de' Monti con gli Ordini opportuni per comodo de' Montisti.

Quanto alla Computistaria, Sua Santità comanda l'osservanza del nuovo sistema di Scrittura sotto la direzione d'un solo Capo.

il debito in forte, che hanno tutte le Communità dello Statto a favore di essa Camera per Monti estinti dalla medesima, come anche alcuni Tribunali, & altri ammessi a' detti Monti, & loro frutti correnti. Questo Libro Mastro de' Monti dovrà avere li seguenti Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti: Entrata, ed Uscita de' frutti correnti: Entrata, ed Uscita de' Residui recenti di essi frutti: Entrata, ed Uscita de' Residui antichi a tutto Dicembre 1736.: Entrata, ed Uscita dell'estrazioni correnti: Entrata, ed Uscita dell'estrazioni antiche a tutto Giugno 1743.: Registro de' Mandati per li detti Residui antichi de' frutti: Registro de' Mandati per le dette estrazioni antiche, e Registro di lettere.

Decimo Libro Mastro; De' Monti Communità.

17. Benchè ne' Monti Communità non abbia la nostra Camera interesse alcuno, essendo quelli a solo peso di esse Communità, nondimeno vogliamo, che ancora di detti Monti Communità si tenga un Libro Mastro, nel quale sieno scritte tutte le Communità Debitrici tanto per conto di Capitale, quanto per frutti, affinchè si possano formare le Tabelle, che si consegnano alli Tesorieri delle Provincie per esiggere detti frutti: E similmente si possa riconoscere nell' Conti, che li medesimi dovranno ogn' anno esibire in Camera, se le partite esatte corrispondano al debito di esse Communità, fatto il calcolo di quelle, che averanno estinto, e delle altre, che saranno state surrogate. In oltre in questo Libro dovrà esservi il Conto della Depositaria generale come depositaria di detto Monte Communità, per riconoscere li depositi fatti dai detti Tesorieri, & li pagamenti fatti alli Montisti. Questo Libro Mastro del Monte Communità dovrà avere parimente li suoi Libri subalterni, cioè: Saldo de' Conti: Registro delle notificazioni, che si trasmettono ai Tesorieri delle Provincie tanto per le Communità, ch'estinguono, quanto per le altre, che sono surrogate: Rincontro con la Depositaria Gen. per li depositi, e pagamenti sudetti.

Undecimo Libro Mastro: Dell' Investiture Camera- li.

18. Per le Investiture Camerali si terrà altro Libro Mastro con il suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita della Depositaria: In detto Libro Mastro però non devono esser comprese le Investiture del nostro Stato di Ferrara, delle quali ordiniamo, che debba farsi dal Commissario della Camera residente in detta Città un'appurato, e diligente Catastro, da terminarsi onninamente dentro il corrente anno, colla descrizione delli nomi delli odierni Possessori, e coll'indicazione delle Investiture originarie, e loro successive rinnovazioni, quale dovrà ritenersi in quella Computisteria Camerale, e per la prima volta, subito compito, dovrà trasmetterne una copia autentica in Roma a Monsignor Tesoriero, per farla conservare nella Computisteria di Roma: e per la pronta esecuzione tanto della nuova compilazione del medesimo Catastro, da terminarsi, come sopra, quanto del proseguimento di esso in tutte le occorrenze di mutazioni, e nuove concessioni; ne incarichiamo il suddetto odierno Commissario della Camera, e tutti gli altri pro tempore, quale inoltre debba ogni anno dopo la Festa de' Santi Pietro, e Paolo trasferire a Monsignor Tesoriero Generale di Roma un Libretto distinto di tutti li Feudatarj, Livellarj, e Canonisti, che si trovano allibrati in detto Catastro, con annotare dicontra alle partite de' medesimi il fatto, o non fatto pagamento del Canone da loro rispettivamente dovuto in quell'anno, e Monsignor Tesoriero suddetto lo farà da poi passare nella Computisteria Camerale di Roma, per passarne la dovuta Scrittura: & altro Libro Mastro dovrà tenerli per li Conti a parte, che sono in Depositaria, ne' quali ha interesse la Camera,

Duodecimo Libro Mastro:

e che hanno diverse disposizioni, e vincoli, col suo Libro subalterno di Entrata, ed Uscita.

19. Dovrà pure tenerli un Libro Mastro di tutte le Armi, ch'esistono tanto nelle Armerie, quanto ne' Presidj, e Fortezze di Roma, e di tutto lo Stato Ecclesiastico; & un'altro Libro Mastro delle Polveri, che servono a detti Presidj, Fortezze, e Torri, con il registro per ciascheduno di detti due Libri Mastri.

20. Finalmente oltre li suddetti quattordici Libri Mastri, e loro Libri subalterni poc'anzi descritti, dovrà tenerli il Registro di tutti li Chirographi, & il Registro di tutte le Patenti, e deputazioni, ne' quali la Camera abbia qualche interesse, & un'altro Libro, in cui si registrino ogni sera le partite de' depositi, che di giorno in giorno verranno fatti nella Depositaria Generale; le quale partite dovrà il Computista Generale farle riportare ogni giorno dalli Scritturali della Computisteria ne' Libri intitolati: Saldo de' Conti, per tenere in giornata li conti de' Debbitori Camerali, & in tal guisa poter vedere li loro residui ad ogni occorrenza con tutta chiarezza. Vogliamo però, che a titolo di detto registro di Patenti, e deputazioni, non s'induca alcuna nuova gravanza, ma quelle Patenti, e deputazioni, per lo cui registro non si è pagata fin'ora alla Computisteria ricognizione alcuna, anche per lo avvenire si registrino gratis: E per le altre, per le quali è stato fin'ora solito pagarli qualche ricognizione, non si esiga dalla Computisteria cosa alcuna più del solito.

21. E come che tutti li soprariferiti Libri non potrebbero ritenersi, e scritturarsi senza l'opera di più Scritturali, & Ajutanti: Quindi è che a tall'effetto, e per ogn'altro servizio occorrente di essa Computisteria, non solo vogliamo, & ordiniamo, che si tengano li Scritturali, & Ajutanti con le rispettive provisioni già notate, & assegnate nel Rollo esistente nella Depositaria Generale, conformando Noi, & approvando colla presente nostra Cedola di Moto proprio le suddette provisioni già assegnate da Monsignor Tesoriero, e li altri emolumenti similmente applicati a detta Computisteria in esecuzione del nostro predetto Chirografo dell'ultimo Dicembre 1743; ma in oltre vogliamo, e comandiamo, che sia in facoltà, & arbitrio di detto Francesco Simonetti, e di qualunque altro Computista Generale pro tempore, a peso, e pericolo de' quali restano tutte le operazioni appartenenti a detta Computisteria Generale, il rimuovere, e licenziare qualunque de' suddetti Scritturali, & Ajutanti, con che però nel sostituirsi un'altro in luogo del rimosso, debba farsi la nuova deputazione dal Computista Generale, con la intelligenza, & approvazione di Monsignor Tesoriero.

22. Sarà peso, & incombenza precisa, e principale del Computista Generale della Camera, ora, e pro tempore esistente, cavare ogni anno dalli sopra enunciati Libri Mastri non solo il Bilancio generale di Scrittura nella stessa guisa, e collo stesso metodo, e regolamento, ch'è stato cavato, e formato il Bilancio a tutto l'anno 1744; ma ancora per maggior lume Nostro, e de' Nostri Successori, il Bilancio di Cassa: Coficchè possa riconoscersi la quantità precisa, che resterà ogni anno in Roma a disposizione di Monsignor Tesoriero Generale, e gli avanzi, o difavanzi della Cassa distintamente dai Nomi de' Debbitori. Fatti poi li suddetti due Bilanci di Scrittura, e di Cassa, dovrà il medesimo Computista presentarli a Noi, & a' Nostri Successori pro tempore onninamente dentro il mese di Giugno dell'anno suffeguente, rimossa qualunque ulteriore dilazione, altrimenti il medesimo Computista Generale, spirato il detto

De' Conti a parte.
Decimoterzo Libro Mastro: Dell' Armi.
Decimoquarto: Delle Polveri.

Registro da tenerli de' Chirographi, Patenti &c.

Registro de' Depositi ne' Libri: Saldi di Conti.

Delli Scritturali, ed Ajutanti della Computisteria, loro Uffizio, de' utazioni, e re- muzioni.

Peso del Computista generale di formare ogni anno il Bilancio generali di Scrittura, che di Cassa, da presentarsi al Pontefice.

mese

Registro de' Bilanci nel Libro Mastro Generale.

Custodia, e segretezza de' d'esso Libro.

Per facilitare i Bilanci, devono tutti i Tesorieri, Appaltatori &c. dare ogni anno i conti &c.

Uffizio de' Sollicitatori nell'invigilare sulla puntualità de' medesi-

mese di Giugno, foggia alla gravatoria di scudi dieci d'oro il giorno, e se mai dopo il decorso di un'altro mese, cioè nell'ultimo giorno del mese di Luglio non avrà con effetto cavati, e presentati li suddetti Bilanci, incorra irremissibilmente la pena della remozione della Carica, e si venga immediatamente alla deputazione d'un'altro. Vogliamo in oltre, che li suddetti due Bilanci si registrino fedelmente nel Libro Mastro generale del medesimo anno, che chiamasi, come si è detto, il Libro *Mastro di Roma*, con avvertimento al Computista, & allo Scritturale di detto Libro Mastro generale, & ad ogni altro di Computisteria, di non darne notizia, e molto meno copia a verun altro, che al solo Tesoriero Generale pro tempore della nostra Camera, di qualunque dignità, grado, e condizione, che egli sia, ancorchè per comprenderlo vi bisognasse speciale, e specialissima menzione, senza Nostro precedente comando, o de' Nostri Successori, dovendo il suddetto Bilancio generale tanto di Scrittura, che di Cassa, e specialmente la Collettiva del debito, o credito, avanzi, o difavanzi, che dal medesimo apparirà, guardarsi dal Computista Generale, e da ogni altro subalterno per un'arcano del Principato, sotto pena della nostra indignazione, & altre ezimandio corporali a nostro arbitrio, ed esser solo nota al Tesoriero Generale pro tempore, rispetto a cui non possiamo dubitare, che non sia per tenerla sotto il dovuto segreto; & a tal'effetto vogliamo, & ordiniamo, che il suddetto Libro Mastro non solo nel tempo, che si scrittura, non si lasci mai dal Computista, o Scritturale del medesimo in luogo, o stanza aperta: Ma inoltre dopo che il medesimo sarà compiuto, e terminato, debba dal Computista Generale, unitamente colli altri sufficienti, tenersi presso di se chiuso sotto chiave, e ben custodito, e che lo Scritturale del medesimo prestì il giuramento del segreto.

23. Ad effetto poi che il Computista Generale possa dare l'annunciato Bilancio dell'anno antecedente nel tempo come sopra determinato: inerendo Noi alli provvedimenti, e disposizioni altre volte date dal prelodato Pio IV. nostro Predecessore in detta sua Bolla: *Cum inter ceteras* al §. 35., vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che tutti, e singoli Tesorieri delle Provincie sieno tenuti, & obbligati dare ogni anno i loro conti giurati colle opportune, e necessarie giustificazioni nella forma, che oggi si colluma, onninamente dentro il termine di tre mesi dopo spirato ciascun'anno del loro Appalto, e che li altri Appaltatori Camerali, Depositarj, Amministratori, o che sotto qualunque altro titolo, o per qualunque altra causa abbiano interesse, e conti con la Camera, sieno tenuti, & obbligati dare i loro conti giurati, e giustificazioni nel termine di un mese, similmente dopo spirato l'anno, come sopra, altrimenti, spirato che sia il detto mese rispetto a questi, e spirati li tre mesi rispetto alli suddetti Tesorieri di Provincie, incorrano tutti, e ciascheduno di essi, che avrà mancato di dare li suoi conti, niuno affatto eccettuato, e tolta qualunque scusa, o purgazione di mora, nelle pene di scudi dieci d'oro il giorno da pagarsi, & essigersi irremissibilmente manu regia, & more Camerali con gravatorie di Monsignor Tesoriere Generale, fin'à tanto che l'Appaltatore, o Tesoriere di Provincia moroso avrà adempito, e dato il suo conto giurato: qual pena pecuniaria dovrà applicarsi alla nostra Camera, al qual'effetto, e perche questa nostra volontà venga puntualmente eseguita, incarichiamo li due Sollicitatori della medesima, ciascuno di loro secondo la divisione degli Appalti, e materie Camerali, che si dirà in appresso, d'insistere con tutta atten-

zione, e di spedire la mano Regia come sopra per il pronto, & effettivo pagamento di detta pena, e gravatorie, assegnando a ciascuno di loro in premio della loro diligenza il dieci per cento di tutte le pene contenute nel presente nostro Moto proprio, che a loro istanza resteranno effettivamente incamerate, senza che possa nè da Monsignor Tesoriere, nè da altri qualunque sia rimettersi, e condonarsi; riservata solamente a Noi, & a' Nostri Successori pro tempore la facoltà di rimetterla, e condonarla ò in tutto, ò in parte, ma però non altrimenti, che con Chirografo segnato di nostra mano.

24. E perche li suddetti Tesorieri delle Provincie non possino addurre per iscusà della loro morosità, come spesso avviene, che la tradizione de' loro conti giurati colle loro rispettive giustificazioni proceda da colpa, e ritardo delli loro Subappaltatori, e Ministri subalterni; perciò vogliamo, che li medesimi Subappaltatori, e Ministri subalterni sieno tenuti, & obbligati dentro il termine di un mese dopo spirato l'anno, rendere ciascuno li suoi conti alli Appaltatori, e Tesorieri di Provincie principali, altrimenti incorrano nella suddetta pena pecuniaria di scudi dieci d'oro per ciascun giorno, a qual'effetto, e per indennità di essi Appaltatori, e principali altrimenti incorrano nella suddetta pena pecuniaria di scudi dieci d'oro per ciascun giorno, a qual'effetto, e per indennità di essi Appaltatori, e Tesorieri principali di Provincie, dovrà Monsignor Tesoriere tutte le volte, che li medesimi gliene facciano istanza, concedere le stesse gravatorie contro li medesimi Ministri subalterni, e Subappaltatori, o altri, che abbiano causa da loro, da essigersi, & applicarsi per una metà alla nostra Camera come sopra, e per l'altra in beneficio delli medesimi Appaltatori, e Tesorieri Principali, senza però, che per questa concessione di mano regia, e gravatoria restino li Principali in alcun modo dis-obbligati.

25. Oltre alli suddetti Tesorieri delle Provincie, Appaltatori Camerali, Depositarj, & altri di sopra espressi, seguendo similmente le vestigia di detto nostro Antecessore Pio IV. nella predetta sua Costituzione al §. 46., vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che sieno onninamente tenuti render conto alla nostra Camera, e presentare ogni anno i loro conti giurati dentro il termine di due mesi dopo terminato l'anno, ad effetto di esibirli, ed essaminarli nella Congregazione de' Conti, per averne poscia il Saldo, tutti quelli, che tanto in Roma, quanto fuori di Roma esercitano Cariche, & amministrano danaro in qualsivisa modo alla medesima appartenente, di qualunque stato, grado, e condizione che siano, ancorchè per comprenderli vi bisognasse speciale, e specialissima menzione; e particolarmente (senza però, che questa specialità deroghi alla generalità) il Prefetto dell'Annona, Presidente delle Strade, delle Acque, e delle Dogane: Volendo, & ordinando, che a tal'effetto li Ministri, e specialmente li Computisti addetti al servizio delle riferite Cariche sieno tenuti, & obbligati tenere colla dovuta esattezza, distinzione, e diligenza li conti alle medesime appartenenti, e questi presentare ogni anno alla Computisteria Generale dentro il detto termine di due mesi dopo terminato l'anno, & in caso di trasgressione, & inosservanza, li Prefetti, e Presidenti incorreranno nella pena della nostra indignazione, & in altre anche di remozione a nostro arbitrio; e li suddetti Ministri subalterni, e Computisti, a quali spetta, non solo foggiaeranno, spirato il termine prefisso, alla suddetta gravatoria di scudi dieci d'oro il giorno, da eseguirsi, & applicarsi come sopra, ma dovranno inoltre punirsi con la re-

1746.
mi, con l'effusione delle pene &c.

De' Subappaltatori, e Ministri subalterni, circa a' rendimenti de' suddetti Conti.

Rendimenti de' Conti di tutti quelli, che amministrano danaro della Camera.

mozione

mozione da' loro impieghi, e con altre pene eziandio corporali a proporzione della mancanza, e ritardo, & ad arbitrio nostro, e de' nostri Successori.

Rendimento de' Conti de' Nunzi Apostolici.

26. Anche li Nunzi saranno tenuti ciascheduno, dopo terminata la sua Nunziatura, esibire li conti giurati, conforme sin' ora si è praticato, nella Computisteria de' Spogli, dentro il termine di sei mesi, incaricando specialmente il Tesoriero Generale pro tempore d'invigiare, che quelli sieno effettivamente esibiti, e in caso di mancanza parlarne con Noi, e Nostri Successori, perche possano prendersi gli opportuni provvedimenti. La Computisteria però de' Spogli, e suo Computista pro tempore sarà tenuto presentare ogni anno nella Computisteria Generale il conto esatto del denaro tanto entrato, che pagato, dentro il termine di due mesi dopo spirato il mese di Dicembre di ciascun'anno, sotto pena di dieci scudi d'oro il giorno in caso di ritardo, da esigersi, & applicarsi come sopra.

Rendimento de' Conti della Computisteria degli Spogli.

E della Computisteria del Palazzo Apostolico.

27. Così pure la Computisteria, e Computista pro tempore del nostro Palazzo Apostolico sarà tenuto sotto la medesima pena esibire ogni anno nella suddetta Computisteria Generale della nostra Camera dentro quattro mesi dopo spirato l'anno il Conto giurato della versione del denaro entrato nella Cassa di detto Palazzo, o per conto delle sue Entrate particolari, o per conto dell'anno assegnamento, che se li paga dalla nostra Camera, ad effetto di faldarlo nella Congregazione de' Conti, conforme sin' ora è stato praticato: E perche il medesimo conto resti pienamente giustificato, sarà peso del medesimo Computista del nostro Sagro Palazzo, di recuperare in fine di ogni anno dalla Depositeria Generale della nostra Camera tutti li ordini, che dal Prefetto di esso Sagro Palazzo saranno stati tratti alla detta Depositeria, in pie de' quali sarà la ricevuta del pagamento, e quelli presentare nella Computisteria Generale della nostra Camera unitamente col suddetto Conto.

Rendimento de' Conti delle Persone, che ricevono qualunque somministrazione di danaro dalla Camera.

28. Non di rado accade, che si danno per varie contingenze commissioni speciali alli Presidenti della Gracia, delle Ripe, delle Chiane, & ad altre Persone, alle quali per tal'effetto si somministra dalla nostra Camera qualche somma ora maggiore, & ora minore di danaro a proporzione del bisogno; Vogliamo per tanto, e strettamente comandiamo, che qualunque Persona di qualunque stato, grado, e condizione, ancorchè Vescovi, Arcivescovi, Patriarchi, e Cardinali di Santa Chiesa, alla quale in avvenire sarà somministrato dalla nostra Camera qualsivoglia somma di danaro in molta, o anche tenue quantità per qualunque commissione, sia tenuta onninamente render conto alla stessa Camera del danaro ricevuto, ed a tal'effetto esibire il conto giurato con le sue giustificazioni nella Computisteria Generale dentro il termine di due mesi dopo terminata la sua commissione, sotto pena della Nostri indignazione, & altre a nostro arbitrio, e de' Nostri Successori, secondo la qualità della Persona: E quanto alle commissioni date in passato da Noi, o da Nostri Predecessori, e già terminate, senza che sia stato reso conto del denaro amministrato, ordiniamo al Computista Generale, che ce ne porti nota a parte, per prendere gli opportuni provvedimenti.

Seccettuano il Tesoriero Generale, e i Commissarij dell'Armi, e del Mare, la Dateria, e Segreteria de' Brevi.

29. Non parliamo del Tesoriero Generale della nostra Camera, del Commissario dell'Armi, e del Commissario del Mare, poichè siccome li conti appartenenti all'amministrazione delle loro Cariche tutti passano per la Computisteria Generale, e risultano dal Bilancio, che questa deve fare in fine d'ogni anno, così sarebbe cosa inutile, e superflua l'esigere da loro altri conti: E così pure non parliamo nè della nostra Dateria, nè della nostra Segreteria de'

Brevi, perche rispetto a queste, per giuste cause, che degnamente muovono l'animo nostro, daremo altri regolamenti particolari.

30. È stato più volte da Noi osservato, che li suddetti Tesorieri di Provincie, Appaltatori, Amministratori, & altri obligati come sopra a render conto, hanno promosse diverse pretese di sgravj, difalchi, e bonificazioni, e che queste per la loro dubbiezza, ed oscurità, o per altra ragione, sono state lasciate in sospeso dalla nostra Congregazione de' Conti, o con differire la risoluzione, o con il Rescritto: *Fanatur in aliis Computis*: Ma come che da questo capo potrebbe nascere notabile impedimento alla Scrittura Camerale, e ritardarsi il Bilancio Generale, quale vogliamo onninamente, che si dia ogni anno nel tempo di sopra prescritto; perciò, ad effetto di togliere anche questa occasione di remora, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire sopra li conti giurati, che saranno esibiti in Computisteria, il Computista generale in primo luogo faccia le dovute considerazioni, e rilevi le difficoltà, che in essi s'incontrano, separandole in due Classi, cioè la prima di quelle, che nascono da' calcoli, conteggi, ordini, o giustificazioni mancanti, e di queste lo stesso Computista ne farà un foglio, e lo darà alla Parte quindici giorni almeno avanti la prima Congregazione de' Conti, affinché possa rispondere, e spianare dentro detto tempo le suddette difficoltà, o supplire alle dette mancanze: l'altra Classe farà di quelle, che nascono da pretese di difalchi, sgravj, o bonificazioni, e nelle quali entra qualche ispezione legale: E di queste dovrà il Computista formarne un'altro foglio, e darlo al Commissario generale della Camera, il quale unitamente con Monsignor Tesoriero dovrà farvi sopra le convenienti riflessioni, dopo le quali, se li medesimi crederanno, che le partite pretese debbano abbonarsi, dovranno in tal caso l'uno, e l'altro approvarle nel margine del medesimo foglio dato dal Computista, e rispettivamente questi, senz'altra disputa, o dilazione bonificarle all'Appaltatore nel suo conto.

31. Se poi il Tesoriero, e Commissario crederanno non dover approvare tali Partite, o alcune di esse; in tal caso il Computista dovrà dar all'Appaltatore il Foglio delle Partite non approvate almeno quindici giorni avanti la Congregazione de' Conti, ad effetto che possa scrivere sopra le medesime partite, e dare la sua Scrittura otto giorni avanti almeno al Commissario della Camera, ad effetto di rispondere o per se stesso, o per mezzo del suo Sostituto, o Sollecitatori; Cosicchè possano proporci le medesime partite colle ragioni dell'una, e l'altra Parte nella Congregazione; quale senz'altra dilazione dovrà deciderle, e risolverle, e non mai più rimetterle, come si è praticato sin' ora, alli conti susseguenti, ed in seguito di tale risoluzione il Computista procederà al Saldo del conto controverso, portando quel tale Appaltatore, o Amministratore, tanto nei Libri, come nel Bilancio, per Creditore, o Debitore, a tenore di detta risoluzione, non ostante che o la Camera, o l'altra Parte domandi, & ottenga di essere nuovamente udita; Volendo Noi, che in avvenire la nuova Udienda, domandata, & ottenuta dalle Parti, non debba mai ritardare il proseguimento della Scrittura, e Bilancio, ma solamente debba operare, che quando mai la Congregazione nella successiva proposizione receda dalla prima risoluzione: in tal caso il Computista sia tenuto stornare la partita, o partite, che averà come sopra portate nei Libri, e nel Bilancio, a tenore di essa prima risoluzione, mutandole, e correggendole a tenore dell'ultima

Delle pretese degli Appaltatori circa i difalchi &c.

Regola da tenersi per spedatamente decidere tali pretese.

Proibendosi di rimetterle ad altri conti seguenti.

O di ritardare per qualunque causa il proseguimento della Scrittura.

1746.
Il Computista generale è tenuto agli errori de' Calcoli, ed agli arbitri da esso presi in danno della Camera.

32. Non avendo il Computista facoltà d'ammettere ne' conti altre partite, che quelle ordinate in Tabella, o nell'Istromento d'Appalto, o Tesoreria, o Amministrazione, o quelle, per le quali vi sia l'ordine, o lettera di ordinazione di Monsignor Tesoriero, o di altro legittimo Superiore, e finalmente li pagamenti fatti in Depositeria Generale, o altrove con ordini parimenti di Monsignor Tesoriero, dopo aver veduto, e considerato li ricapiti, e giustificazioni di ciascheduna; Quindi è, che di tutti li conti, che ogni anno si saldano nella Congregazione de' Conti, dovrà essere responsabile, e debitore il medesimo Computista per qualunque errore di calcolo, o buonificazione di partita mancante d'ordine, e giustificazione, e per qualunque altro arbitrio, che il medesimo avesse preso in danno della Camera nel saldare li medesimi conti, volendo Noi, che la Sentenza della Congregazione unicamente vaglia per approvare il Ristretto del conto sottoscritto dal Computista, sulla fede del quale la medesima Congregazione de' Conti pronuncia la Sentenza; e non mai per approvare il calcolo per giutto, e le partite di esso per giustificazione: e qualora nelli conti, che si saldano, vi saranno state partite controverse, e decise da detta Congregazione, in tal caso dovrà dirsi in Sentenza: *Viste, e considerate le partite controverse portate in Congregazione de' Conti dal Computista, & ammesse quelle da ammettersi, e rigettate quelle da rigettarsi, secondo le risoluzioni prese nel tale, e tal giorno &c.*

La Congregazione de' Conti quando debba adunarsi, e sue facoltà.

33. La Congregazione de' Conti vogliamo che si aduni, e si tenga quante volte occorre a richiesta del Computista, & ad arbitrio di Monsignor Tesoriero, e quanto mai o per la molteplicità, o per la difficoltà delle partite, che in essa si proporranno, non possa la medesima arrivare a deciderle tutte in quel giorno, vogliamo, che di nuovo si aduni nel giorno susseguente, o nel primo non impedito, ad effetto di deciderle: Nel resto poi, e salve sempre le cose prescritte & ordinate nella presente nostra Cedola, confermiamo, & approviamo, e quando ne faccia di bisogno, di nuovo concediamo alla suddetta Congregazione de' Conti tutte, e singole facoltà concedute da' Nostri Predecessori; e specialmente dalla fel. mem. d'Innocenzo XIII. nel Moto proprio da lui segnato li 9. Gennaio 1723., quale vogliamo, che si osservi, & eseguisca inviolabilmente, e specialmente nel capo, che riguarda le pretese appellazioni.

Il Computista generale deve intervenire a tutte le Congregazioni Camerali de' Conti, e de' Residui, e suo impiego di notare le Risoluzioni.

34. Vogliamo in oltre, & ordiniamo, che il detto Computista generale intervenga personalmente in tutte le Congregazioni tanto Camerali, che de' Conti, e de' Residui, com'è stato già praticato da' suoi Antecessori, e che sia presente nelle discussioni delle Cause, che si agitaranno in detta Congregazione de' Conti, e questo non solamente ad effetto di prendere nota delle risoluzioni, per regolare con esse li Conti da saldarsi, ma ancora per qualunque occorrenza di conteggio, notizie, e simili; Anzi perchè in avvenire resti sempre la memoria delle cause, che si discuteranno in detta Congregazione de' conti, e loro risoluzioni, sarà tenuto il Computista notare le medesime risoluzioni sopra le posizioni, e queste poi alligare nel conto disputato. Di più dovrà riportare le medesime risoluzioni sopra il conto in margine delle partite controverse, e dovrà sottoscriverle, affinché si ragguaolino ne' Libri Mastri, e quando faccia di bisogno potrà ancora tenere un'altro Libro a parte, ove si notino di mano in mano le dette risoluzioni con l'opportuna riferita al conto, e posizioni in esso alligate.

Il medesimo dovrà notare

35. Così pure vogliamo, che il medesimo

Computista sia tenuto notare nel margine di qualunque Istromento d'Appalto, Tesoreria, o Amministrazione, un'advertatur a qualunque capitolo di esso Istromento, sul quale nel corso de' presenti, e futuri Appalti accaderà, che s'incontri qualche difficoltà, come fu già prescritto dalla fel. mem. di Clemente XII. nell'accennata sua Costituzione al §. *Cumque etiam*: e che in seguela di ciò, tutte le volte, che dovrà nuovamente concedersi, o rinnovarsi un'Appalto, li Capitoli del nuovo Istromento non solo debbano formarsi, e stabilirsi dal Commissario Generale della Camera, coll'intervento di esso Computista, oltre il Sostituto Commissario, e li due Sollecitatori, ma di più, che in tal'occasione si debba specialmente provvedere a tutte quelle difficoltà, che saranno state notate, come sopra, dal Computista nel decorso del precedente Appalto, secondo la detta Costituzione di Clemente XII. al §. *Ipforum quoque*, e lo spirito, e mente dell'altra più antica di Pio IV. al §. X. riducendo così li Capitoli del nuovo Appalto sulla maggior chiarezza che sia possibile, di modo che non abbia la Camera da esser più soggetta per li medesimi a pretese di buonificati, e sgravj.

36. Compilati poi, dichiarati, e moderati nel modo suddetto li nuovi Capitoli, sarà cura di detto Commissario della Camera comunicarli a Monsignor Tesoriero Generale, per poi esibirli colla sua approvazione negli atti de' Segretarij di Camera, come si costuma, nello stesso tempo, che si pubblicheranno le Notificazioni per detti nuovi Appalti, le offerte de' quali, dopo che si saranno aperte nella Congregazione Camerale, vogliamo che si consegnino al Computista, come si è fatto in passato, per farne i Ristretti, e riferirli nella seguente Congregazione, rilevando le condizioni, e difficoltà, e formando il calcolo opportuno di ciascheduna, affinché possa con facilità apparire quale sia la più utile per la Camera. Seguita poi la deliberazione dell'Appalto, secondo le forme consuete, e secondo la disposizione di altro Moto proprio sopra ciò da Noi segnato li 23. Novembre 1742., quale in tutte, e singole sue parti approviamo di nuovo, e confermiamo, dovrà nella stipolazione intervenire ancora il Computista, com'è stato solito per il passato, & in caso, ch'egli sia legittimamente impedito, vogliamo, che in suo luogo intervenga quello Scritturale di Computisteria, che ha l'incarico del Libro Mastro di quell'Appalto.

37. Affinchè il Saldo de' Conti di quell'Appaltatore, a' quali sarà terminato l'Appalto, non venga ritardato per causa delle consegne, ordiniamo, e comandiamo, che il Commissario della Camera allo spirare di qualunque Appalto, & insieme li Sollecitatori della medesima abbiano il peso, e cura, che l'Appaltatore, ch'esse, dia prontamente, e senza indugio al nuovo Appaltatore, ch'entra la consegna di tutti gli Effetti, e Beni, quali secondo la forma del suo Istromento è obbligato riconsegnare in fine d'Appalto, facendo prefiggere da Monsignor Tesoriero tanto al vecchio, che al nuovo Appaltatore il termine di trenta giorni, per dare, e ricevere detta consegna, spirato il quale, quello di loro, per cui difetto non sarà seguita, cada ipso facto nella pena irremissibile di dieci feudi d'oro per ogni giorno, da applicarsi alla nostra Camera, oltre la retenzione de' danni, & interessi. Affinchè poi le suddette consegne seguano con buon'ordine, se queste si faranno nelle Provincie lontane da Roma, sarà in arbitrio del Tesoriero Generale pro tempore di commettere alli Governatori Locali, o ad altri, come stimarà più opportuno, lo assistere alle medesime, purchè non si passi il termine suddetto di trenta giorni: Ma quando le consegne si facciano ne' Luoghi vicini a Roma, potrà assistere alle

1746.
gli articoli controverfi negli Istromenti degli Appalti &c.

Ed intervenire alla formazione de' Capitoli nella rinnovazione di essi.

Quindi fare i Ristretti delle Offerte esibite.

Ed assistere alla stipolazione degli Istromenti.

Ordinazioni per il saldo de' conti degli Appalti, che cessano, e per le consegne degli Effetti alli nuovi Appaltatori.

medesime, oltre il Sostituto Commissario, o uno de' Sollecitatori, & oltre un Segretario di Camera, o suo Sostituto, anche il detto Computista generale, o in sua vece lo Scritturale del Libro Mastro di quell'Appalto, quale debba portar seco l'Inventario delle cose consegnate all'Appaltatore, ch'esse, nel principio del suo Appalto, e quello confrontare colla nuova consegna; E quando sotto l'Appalto siano comprese Fabbriche, & Edifici, Terreni, Fossi, Forme, Piantate, & altre cose simili, dovranno similmente intervenire l'Architetto, & Agrimensore, acciò possa procedersi senz'alcun ritardo all'atto pubblico della quietanza per il passato Appaltatore, e della consegna per il nuovo, o liberamente, o con quelle preserve, che si stimeranno necessarie farsi in detto atto per indennità della Camera: Con dichiarazione però, che andando il Computista generale, o suo Scritturale, non possa dalla Camera pretendere nè diarie, nè cibarie di forte alcuna, nè per se, nè per il suo Famiglio, o Servitore, come in fatti nè dal nominato Francesco Simonetti, nè da' passati Soprintendenti, o Computisti sono state giammai esatte, o pretese.

38. Per buona regolamentazione della Computisteria vogliamo, che al Computista non sia lecito spedire ordini di forza alcuna alla Depositeria, senza ordine, o mandato preventivo in scritto, o del Segretario di Stato, o del Tesoriero Generale pro tempore, o di altri, che abbiano da Noi, o Nostri Successori legitima facoltà di ordinare pagamenti: E rispetto alli ordini per Mercanti, ed Artisti (eccettuati solamente quelli, che si spediscono dal Prefetto del Nostro Palazzo Apostolico, sopra i quali dovrà invigilare il medesimo Prefetto avanti di spedirli) sarà tenuto il Computista avvertire, che vi sia l'ordinazione preventiva delli lavori, o robe contenute nel conto, e che in oltre vi sia giustificazione sufficiente, che le robe siano state ricevute, e li lavori fatti, mediante l'approvazione, e sottoscrizione di quel tal Superiore, che averà dato l'ordine per la roba, o lavoro.

39. Similmente vogliamo, che tutti li ordini de' pagamenti diretti alla Depositeria Generale, o ad altri, tutti li ordini di consegnare Robe, Monizioni, Armi, e simili, e generalmente tutte le ordinazioni di qualunque sorta, quali si daranno dal Tesoriero Generale, dal Commissario dell'Armi, dal Commissario del Mare, o da altri, come sopra, debbano registrarli in Computisteria, e debbano essere sottoscritte dal Computista, ad effetto, che possa tenerle a calcolo in conto di quelli, a quali saranno dirette, o anche ad effetto che dopo giustificato l'adempimento di tali ordinazioni possa spedirsi l'ordine del pagamento, come altre volte fu prescritto nell' enunciato Chirografo di Urbano VIII. Nostro Predecessore; e mancando il suddetto Registro, e sottoscrizione del Computista, vogliamo, che dette ordinazioni non abbiano alcuna esecuzione, e che le consegne, e pagamenti, che mai si facessero in virtù delle medesime, non debbano essere abbonati, e buonificati.

40. Egli è parimente necessario per ben regolare la Scrittura Camerale, che tosto che fiegono traslazioni de' Monti, o atterragzioni in favore della Camera, aggiunte, ammissioni, & altre somiglianti cose, che sono di suo interesse, se ne dia notizia alla Computisteria, ad effetto di registrarle ne' Libri: E perciò vogliamo, & ordiniamo, che in avvenire sia peso, e cura dell' Amministratore generale de' Monti di dare prontamente alla Computisteria dentro il termine di otto giorni nota distinta, e copia di tutte le suddette traslazioni, aggiunte, ammissioni, atterragzioni, e di ogn'altro atto, che passi per

la sua Segreteria, in cui abbia, e possa avere interesse la nostra Camera, altrimenti cada nella pena di dieci scudi di moneta il giorno, da applicarsi come sopra.

41. Al medesimo fine, seguendo l'orme di Urbano VIII. nel detto suo Chirografo, e di Clemente XII. in detta sua Costituzione, vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che li Segretarij di Camera diano onninamente alla Computisteria suddetta le copie di tutti li Chirografi, Istromenti, e di ogn'altro contratto, nel quale abbia interesse la Camera, a spese della medesima per la Scrittura solamente, dentro il termine di giorni quindici, dopo che saranno emanati, e rispettivamente stipolati; e questo non solo ad effetto di conservarle in Computisteria, ma ancora per regola della Scrittura, ed in caso di mancanza, dopo spirato il detto termine vogliamo, che quel Segretario, che avrà mancato, incorra la pena di scudi dieci, da applicarsi come sopra, senza che possa ammettersi alcuna scusa, o purgazione di mora. Così ancora il Sostituto Commissario, e li Sollecitatori della Camera saranno tenuti sotto la medesima pena dare alla Computisteria nota distinta di tutte le risoluzioni, e di tutte le sentenze, quali escono dalla piena Camera in quelle cause, nelle quali la medesima Camera fa figura di Attrice, o di Rea convenuta, immediatamente che saranno risolte, e lo stesso anche di tutte le altre cause di prima istanza avanti il Cardinal Camerlengo, Monsignor Tesoriero, e di qualunque altro Giudice Camerale.

42. Inoltre vogliamo, che li medesimi Sollecitatori, dopo stipolati l'Istromenti degli Appalti, o Amministrazioni, siano obbligati d'insistere, che gl'Appaltatori, & Amministratori diano con effetto le sicurezze promesse dentro il termine prescritto ne' medesimi Istromenti, riconoscerne in Segreteria de' Monti, se l'abbiano effettivamente date, e rispettivamente nella Computisteria, se siano alla medesima giunte le note, e copie, delle quali come sopra è stato incaricato l'Amministratore de' Monti, e mancando a questa loro precisa incombenza, siano tenuti a tutti i danni, ed interessi. Di più li stessi Sollecitatori sieno tenuti & obbligati, continuamente, ed almeno ogni due giorni portarsi ciascheduno alla computisteria, si per l'effetto suddetto, come per altri bisogni, che possono giornalmente occorrere, e particolarmente per prender le notizie de' debbitori; E finalmente ancor essi vogliamo, che debbano dar nota di tutte le Subaste, traslazioni de' Monti, e stipolazioni di contratti colla Camera, dentro il termine di quindici giorni dopo che quelle saranno seguite, e mancando incorrono per ogni volta nelle pena di scudi dieci, da esiggerli, & applicarli come sopra.

43. Affinchè li due Sollecitatori della Camera possano più facilmente adempire le suddette incombenze, & uno di essi non possa scaricarsi sopra l'altro, ingiungiamo, & incarichiamo a Monsignor Tesoriero Generale di fare in scritto fra di essi una giusta, & adeguata divisione a suo arbitrio degli Appalti, e delle altre materie Camerali, sopra le quali cadono le riferite incombenze, e secondo tal divisione ognuno di loro, dovrà esattamente eseguirle quanto gli spetta.

44. Così pure essendo Noi pienamente persuasi quanto sia necessario per la buona amministrazione del nostro Erario, e regolamento della Scrittura, che si tenga la Congregazione de' residui providamente istituita da Clemente XII. in detta sua Costituzione nel §. Et ad hoc, variando solamente in qualche parte dalla medesima; Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Congregazione debba radunarsi, e

I Segretarij della Camera devono dare alla Computisteria le copie degli Istromenti, Chirografi &c.

Il Sostituto Commissario, ed i Sollecitatori devono anche ad essa dare nota di tutte le Sentenze, Decreti &c.

De' Sollecitatori, e varie loro incombenze.

Divisione dell'incombenze da farsi fra i due Sollecitatori.

Della Congregazione de' Residui con alcune ordinazioni circa d'essa.

Degli ordini de' pagamenti da spedirsi dalla Computisteria generale.

Tutti gli ordini de' pagamenti diretti alla Depositeria Generale debbano registrarli in Computisteria generale.

Le alterazioni de' Monti, che sono d'interesse della Camera, devono essere registrate in Computisteria. Ingiungendosi all' Amministratore generale di darne nota &c.

tenerli

tenerfi onninamente sei volte almeno l'anno avanti il Tesoriere Generale pro tempore, coll'intervento dell'Avvocato Fiscale, Commissario della Camera, Computista generale, Sostituto Commissario, & li due Sollecitatori, cioè in Febbrajo, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre, e Dicembre, dentro li primi dieci giorni di ciascuno di detti mesi, & che sia cura, e peso del Computista di ricordarle a Monsignor Tesoriere l'intimazione. Affinche poi la medesima si faccia con buon'ordine, e profitto, ordiniamo in primo luogo, che il Computista sia tenuto qualche giorno prima portare, e lasciare in mano di Monsignor Tesoriere la lista, e nota esatta di tutti li debbitori della Camera sino a quel tempo: Che questa stessa nota, e lista debba leggerfi in Congregazione, e prenderfi sopra ciascuno di essi debbitori le risoluzioni, che si stimeranno espedienti per la più sollecita esigenza, e sicurezza della Camera: Che il Sostituto Commissario scriva le suddette risoluzioni, e che queste medesime debbano leggerfi nell'altra seguente Congregazione, affinche il Commissario, e gli altri Ministri Camerali diano conto ciascheduno di loro delle incombenze appoggiategli con dette risoluzioni nella Congregazione antecedente, e così di mano in mano, e di Congregazione in Congregazione, talmente che in ciascuna Congregazione non solo debbano prenderfi le convenienti risoluzioni sopra ciascuno de' debbitori, che di tempo in tempo si andaranno facendo, ma inoltre debba esigerfi il dovuto conto, se sono state, e come sono state eseguite le precedenti risoluzioni, affinche possino darfi in essa Congregazione, quando bisogni, li ulteriori provvedimenti: Che se mai in qualche Congregazione non si arrivasse a finire tutte le cose suddette, vogliamo, che la medesima si continui nel giorno seguente, o nel primo non impedito, com'è stato di sopra disposto per la Congregazione de' Conti.

45. E perchè nella prelodata Costituzione di Clemente XII. al §. *Ad hac* si trova già incaricato il Tesoriere Generale di portare ogni volta al Sommo Pontefice pro tempore la suddetta lista, e nota de' debbitori, perciò Noi non solo approviamo, confermiamo, & nuovamente incarichiamo il medesimo Tesoriere, e suoi Successori di portare a Noi, & a Nostri Successori pro tempore la suddetta nota de' debbitori nella prima udienza dopo ciascuna Congregazione, ma di più vogliamo, & ordiniamo, che il Commissario della Camera similmente ci porti, e ci presenti nella medesima udienza un'altra nota a parte di tutti li debbitori litigiosi, e lo stato, nel quale si trovano, e si andaranno di mano in mano trovando le cause de' medesimi in qualunque modo pendenti o nella Congregazione de' Conti, o in altro Tribunale Camerale, e che sia specialmente tenuto riferire, se nella detta Congregazione de' Conti siano state decise, e risolte tutte le partite controverse, com'è stato da Noi poco sopra ordinato, ad effetto che non resti per tal causa ritardato il corso della Scrittura, e la formazione del Bilancio generale di ogni anno nel tempo determinato.

46. Vogliamo in fine, che il Computista debba fare, e tenere un'esatto Inventario di tutti li Libri, e Scritture della Computisteria col suo Indice, e dimostrazione, & che debba esserne fedel custode, come già fù prescritto da Pio IV. in detta sua Bolla, e nel Chirografo di Urbano VIII., e che il più volte nominato Francesco Simonetti proseguisca incessantemente l'opera già da lui incominciata del Catastro generale di tutti gli Effetti, Proventi, Dazi, Tasse, Gabelle, & ogn'altra Entrata, e Capitale, dal quale si forma lo intero Stato, e Patrimonio della Camera, secondo le notizie, che di mano

in mano potrà acquistare colla sua diligenza, siccome fù ordinato in detta Bolla di Clemente XII. al §. *Postquam igitur*, e da Noi stessi in detto Nostro Chirografo delli 31. Dicembre 1743., volendo Noi, che a tal'effetto possa egli costringere, & obbligare ciascuna Persona, che possa avere tali notizie, a somministrargliele prontamente, anche mediante le opportune gravatorie da spedirsi a sua istanza da Monsignor Tesoriere, e suoi Successori, ai quali specialmente diamo la facoltà d'invigilare sopra il Computista, e riferire a Noi, e Nostri Successori, se mai da lui non si adempissero le incombenze, che se li appoggiano nella presente Cedola di nostro Moto proprio.

47. Con la scorta di questa distinta, e regolata Scrittura, e del suddetto annuale Bilancio tanto di Scrittura, che di Cassa, speriamo con l'aiuto di Dio, che potremo facilmente tanto Noi, che li Nostri Successori distinguere, osservare, o giudicare, se vi saranno crescimenti di spese, diminuzioni di Entrate, contrazioni di nuovi debbiti, avvanzi, o disavvanzi considerabili, & a misura del bisogno prendere i dovuti provvedimenti, per ben regolare l'economia del Principato, e gl'interessi della Camera, promuovere il commercio, & isgravare, quando sia possibile, i nostri amatissimi Sudditi, ch'è il fine, e l'oggetto, al quale fin'ora sono stati, e saranno sempre diretti tutti li nostri pensieri, e le nostre cure; & a questo effetto deputeremo una Congregazione particolare composta di alcuni Cardinali, e Prelati, alla quale ingiungeremo il peso, non solo d'invigilare sopra la puntuale esecuzione, & osservanza di tutte, e singole cose contenute, & ordinate nella presente Cedola; Ma inoltre di esaminare, e discutere a capo per capo tanto le spese, quanto l'Entrate della nostra Camera, quali risulano da detto Bilancio, e suggerire a Noi quelli provvedimenti, che potranno prenderfi, per diminuire le dette spese, e migliorare l'Entrate, in vantaggio del nostro Erario, e sgravio de' Sudditi; Poiche così è mente, e volontà Nostra precisa. Volendo, e decretando, che la presente nostra Cedola ammettendosi, e registrandosi in Camera, a tenore della Costituzione di Pio IV. Nostro Predecessore de' registrandis, vaglia, e debba aver sempre, ed in ogni futuro tempo il suo plenario effetto, esecuzione, e vigore, colla Nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa in alcun tempo mai opporre di surzezione, orrezione, nè di alcun'altro vizio, e difetto della Nostra volontà, & intenzione; e che così, e non altrimenti debba sempre nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi, definirsi, & interpretarsi dal Reverendissimo Cardinal Cammerlengo, da Monsignor Tesoriere Generale, eziandio nella Congregazione Camerale, e de' Conti rispettivamente, dalla piena Camera, e da qualsivoglia altro Giudice, e Tribunale, abbenche Collegiato, e composto de' Reverendissimi Cardinali, togliendo loro, & a ciascuno di essi la facoltà, & autorità di giudicare, decidere, definire, & interpretare diversamente, dichiarando Noi fin d'adesso preventivamente affatto nullo, irritato, & invalido tutto ciò, che scientemente, o ignorantemente si facesse in contrario: ancorche non vi siano stati chiamati, citati, nè sentiti il Commissario della Nostra Camera, e tutti quelli, che vi avessero, o pretendessero d'avervi interesse. Non ostanti, nelle parti contrarie alle sopradette Nostre disposizioni, l'accennata Bolla di Pio IV. *de Reformatione Camerae*, il Chirografo d'Urbano VIII., la suddetta recente Costituzione di Clemente XII., la Regola della Nostra Cancelleria *de jure questo non tollendo*, e qualsivoglia altre Costituzioni, Chi-

Per l'esecuzione, ed osservanza delle riferite disposizioni, si riserva Nostro Signore di deputare una Congregazione particolare &c.

Clausole generali, e speciali, e deroghe per la sussistenza del Chirografo.

Oltre la nota de' debbitori liquidi soliti portarsi al Papa dal Tesoriere, deve il Commissario della Camera portare la nota de' debbitori litigiosi, e lo stato delle liti.

Il Computista debba tenere un'esatto Inventario de' Libri, e Scritture della Computisteria col suo Indice.

Parimenti proseguire il Catastro degl'Effetti della Camera.

rogati, Moti proprij, Decreti, Ordinationi, e Sanzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, in qualunque tempo, modo, e forma emanate intorno alle cose contenute, & espresse nella presente Cedola, Leggi, Statuti, Riforme, usi, stili, consuetudini, ed ogn'altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inferto questa volta sola, & all'effetto predetto, specialmente, & espressamente deroghiamo. Data dal Nostro Palazzo Apostolico Quirinale questo dì 18. Marzo 1746.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Data a dì 18.
Marzo 1746.

Pontifex
Motu proprio &c. præ-
insertam S-
chedulam in
amplissima
forma confir-
mat.

Ne igitur ea, que pro felici, prosperaque directione, & administratione ipsius Ararii Pontificii, ad publicam salutem utilitatemque, a Nobis in præinserta Schedula provide ordinata, voluta, statuta, decreta, & sancita sunt, debita executione ullo unquam tempore in aliquo fraudentur; Nos primum omnium ipsam Motu, scientia, & potestatis plenitudine eandem præinsertam Schedulam, omniaque & singula in ea contenta, & expressa, & a Nobis per eam, ut præmissimus, ordinata, approbata, disposita, voluta, mandata, decreta, statuta, & sancita harum etiam tenore confirmamus, & approbamus, eisque perpetuum & inviolabile presentis Nostre perpetuò valituræ Constitutionis robur & firmitatem adjicimus, atque iterum, & ex integro ea omnia & singula: in omnibus & per omnia, juxta præinsertam Schedulam Nostri motus proprii, seriem, continentiam, & tenorem, eadem Apostolica Auctoritate ordinamus, disponimus, volumus, mandamus, statuimus, decernimus, atque sancimus; eademque ab iis, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, perpetuò observari, & exactissimè impleri jubemus, atque præcipimus.

Congrega-
tionem par-
ticularem
deputat pro
ejusdem exe-
cutione, &
observantia.

Præterea Motu, scientia, auctoritate, & potestatis plenitudine similibus, peculiarem Congregationem ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, nec non aliquibus Romana Curia Prælatiis compositam institutumus & deputavimus: Cui quidem Congregationi Nos Ven. Fratrem Nostrium Hannibalem Episcopum Portuen. S. R. E. Camerarium S. Clementis, ac Dilectos Filios Nostros Antonium Xaverium Tit. S. Stephani in Monte Celio Gentili, Dominicum Tit. SS. Duodecim Apostolorum Riviera, Sylvium Tit. S. Priscæ Valenti Nostrium Secretarium Status, Presbyteros, & Hieronymum S. Angeli in Foro Piscium Diaconum Columna, respectivè nuncupatos, ejusdem S. R. E. Cardinales, nec non Dilectos etiam Filios Magistros Joannem Baptistam Mesmerum Thesaurarium Nostram Generalem, Joannem Julianum Rubini prædictæ Camera Nostre Commissarium Generalem, & Clementem Argenvilliers Auditorem Nostrum, tamquam ipsius Congregationis cum definitivi suffragii jure Secretarium, adscribimus. Hujus autem Congregationis, & Personarum eam pro tempore constituentium munus sit, & assidua cura, non modo præmissorum omnium & singulorum plenam executionem, & exactissimum implementum urgere, & promoveri; verum etiam ad omnia & singula genera & capita tam expensarum, atque onerum, quam reddituum & proventuum Camera Nostre Apostolicæ sollicitum dirigendo considerationis intuitum, opportuna pro tempore consilia & remedia excogitare, Nobisque & Successoribus Nostri Romanis Pontificibus insinuare, quæcumque ad optimum ipsius Camera regimen, & Publici Ararii emolumentum, ad subditarum Civitatum & Communitatum levamen, ac Populorum incolumitatem utilitatemque, in Domino existimarint salubriter expedire. Quapropter volumus & mandamus, hujusmodi Congregationem semel singulis mensibus, nimirum prima Feria tertia cujuslibet mensis, que de cetero impedita non fuerit, incipiendo a prima Feria ter-

Quibus tem-
poribus, &
quo in loco
haberi de-
beat.

tia mensis Julii proxime futuri, (quo nimirum tempore rationes dati & accepti, que pertinent ad elapsam annum millesimum septingentesimum quadagesimum quintum, confectas, atque inter se collatas fore præcipimus), & sic deinceps de mense in mensem, in Palatio Nostro, & in Aedibus solito habitationis præfati Nostri Secretarii Status, indefinenter congregari; eademque prædictum Franciscum Simonetti in præinserta Schedula sæpè memoratum, sive aliam pro tempore Camera Nostre prædictæ Ratiocinatorem Generalem, semper interesse; ut communi studio atque consilio, quæcumque super præmissis examinanda fuerint, expendantur, & que iusta & utilia visa fuerint, statuuntur & implentur.

Decernentes easdem presentes Litteras, atque omnia & singula, tam in his, quam in præinserta Schedula Nostri Motus proprii contenta atque statuta, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis Nostre, aut alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari, in jus vel controversiam revocari posse; sed illa semper valida, firma, & efficacia esse & fore, ac ab omnibus & singulis ad quos spectat, & quomodolibet spectabit in futurum, inviolabiliter observari; Sicque, & non aliter in præmissis omnibus & singulis per quoscumque Judices Ordinarios & Delegatos, etiam Casuarum Palatii Apostolici Auditores, nec non S. R. E. Camerarium, & quoscumque alios Cardinales etiam de Latere Legatos, Vice Legatos, & Nuncios, Thesaurarium quoque Generalem, etiam in Camerali, & Computarium respectivè Congregatione, ac Clericos Præsidentes, aliosque Ministros, & Officiales Camera prædictæ, ac alios quavis potestate fungentes nunc, & pro tempore existentes, sublata eis, & eorum cuilibet quavis aliter judicandi, & interpretandi facultate, & auctoritate judicari, & definiri debere, ac irritum & inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus omnibus his, que in præinserta Schedula non obstat volumus, atque aliis quibusvis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostre Confirmationis, Approbationis, Præcepti, Mandati, Statuti, Sanctionis, Decreti, Deputationis, & Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Datum Rome apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadagesimo sexto, quarte decimo Kalendas Maji, Pontificatus Nostri Anno sexto.

D. Card. Passioneus.

J. Darius.

VISA DE CURIA

I. C. Boschi.

L. Eugenius.

Loco ✕ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Publicat. die 6. Maji anni 1746.

De regularibus extra Clausura degentibus, & sese translatos asserentibus.

Venerabili Fratri Bernardo Episcopo Sancti Pauli in America Lusitana.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabilis Frater, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

PONTIFICIA commendatione nostra prosequimur debitum tue erga Apostolicam hanc Sanctam Sedem obstrictæ obedientiæ obsequium,

Clausulæ præ-
servativæ.

Derogatio-
nes.

Sanctio.

Data Pontif.
anno 6. die
18. Aprilis
1746.

VII.